

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(PROVINCIA DI SIENA)

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI SERVIZIO

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 107 DEL 29.12.2010)

Art. 1

Suddivisione del territorio ai fini della programmazione – Definizione dei periodi temporali

- 1) Per la formazione del programma di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande allo scopo di garantire un adeguato livello di tali servizi, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
 - a) Zona n° 1 di Montepulciano Capoluogo comprendente: Centro Storico di Montepulciano parte alta, da Piazza dell'Erbe a Piazza Grande
 - b) Zona n° 2 di Montepulciano Capoluogo comprendente: Centro storico di Montepulciano parte bassa, dalla Porta di Bacco all'inizio di Via di Voltaia
 - c) Zona n° 3 di Montepulciano Capoluogo comprendente: la zona esterna al Centro Storico compresa La Crocetta e San Biagio;
 - d) Zona n° 4 comprendente l'intero territorio di S. Albino
 - e) Zona n° 5 comprendente l'intero territorio di Acquaviva
 - f) Zona n° 6 comprendente l'intero territorio di Valiano
 - g) Zona n° 7 Comprendente l'intero territorio di Montepulciano Stazione
 - h) Zona n° 8 comprendente l'intero territorio di Gracciano
 - i) Zona n° 9 comprendente l'intero territorio di Abbazia

- 2) Al solo fine della programmazione di cui al precedente punto 1) sono individuati i seguenti periodi temporali:
 - a) turno dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno
 - b) turno dal 1° novembre al 15 Dicembre di ogni anno
 - c) turno dal 16 dicembre al 6 gennaio di ogni anno
 - d) turno dal 7 gennaio al 31 marzo di ogni anno

Art. 2

Obiettivi della programmazione

- 1) Obiettivo minimo, per l'anno 2011, della programmazione di cui al precedente Art. 1) è di evitare che in ciascuna delle zone e in ciascuno dei periodi temporali di cui al precedente art. 1 punti 1 e 2 si verifichi assenza totale di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attività;

- 2) Obiettivo dall'anno 2012 e quindi a regime di detta programmazione è garantire un' offerta di servizi, in tutto l'arco dell'anno e in ciascuna delle zone suddette, ritenuta adeguata alle esigenze, come da tabella di cui al successivo art. 3.

Art. 3

Definizione degli standard adeguati

- 1) Tenuto conto delle caratteristiche delle diverse zone del territorio e della quantità di esercizi presenti sono definiti i seguenti standard di adeguatezza di presenza di servizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti, con arrotondamento per difetto:

ZONE	n° esercizi attivi alla data di adozione del Regolamento	Turno a) 1.4/31.10 n° minimo di esercizi aperti	Turno b) 1.11/15.12 n° minimo di esercizi aperti	Turno c) 16.12/06.01 n° minimo di esercizi aperti	Turno d) 07.01/31.03 n° minimo di esercizi aperti
Centro Storico parte alta	15 Bar ristor 7 Ristorante	90%	50%	80%	50%
Centro Storico parte bassa	4 Bar – 1 Bar/Rist 6 Ristorante	90%	50%	80%	50%
Zona esterna al Centro Storico	11 Bar 9 Ristorante	90%	50%	80%	50%
S.Albino	5 Bar 8 Ristorante	90%	50%	80%	50%
Acquaviva	4 Bar 3 Ristorante	90%	50%	80%	50%
Valiano	1 Bar - 1 Bar/Rist 1 Ristorante	90%	50%	80%	50%
Stazione	2Bar 3 Ristorante	90%	50%	80%	50%
Gracciano	1 Bar – 1Bar Rist 3 Ristorante	90%	50%	80%	50%
Abbadia	2 Bar	90%	50%	80%	50%

Art. 4

Obblighi dei titolari/gestori

- 1) Il titolare/gestore di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande già rientranti nelle tipologie dell'articolo 5, c.1 – lettere a),b) e d), della Legge n. 287/1991, che intenda effettuare la chiusura del proprio esercizio in uno qualsiasi dei periodi di cui al precedente Articolo 3 comma 1), dopo aver verificato il rispetto dei criteri suddetti, dovrà darne comunicazione al Comune utilizzando il modulo allegato B) reperibile presso l'Ufficio Attività Produttive o lo Sportello per il Cittadino, oppure nel sito Internet del Comune.
- 2) Il termine per la presentazione delle comunicazioni viene fissato al giorno 30 Ottobre di ogni anno.

Art. 5

Criteria da osservare per il rispetto degli standards di adeguatezza

- 1) E' consentita la chiusura dell'esercizio per il periodo indicato dall'interessato nella comunicazione di cui al precedente Art. 4), a condizione che il servizio ai consumatori, nella zona di riferimento, venga garantito nel rispetto delle percentuali indicate e comunque da almeno un esercizio "congenere" posto nel raggio di 300 mt dove il rispetto di tale distanza è oggettivamente possibile;
- 2) L'obbligo del rispetto della distanza di 300 metri deve essere comunque osservato:
 - a) in ognuna delle zone di Montepulciano Capoluogo
 - b) a S.Albino
 - c) a Montepulciano Stazione
 - d) ad Abbadia
 - e) ad Acquaviva limitatamente agli esercizi posti nel Centro abitato di Acquaviva;

A tale fine, l'interessato dovrà indicare, nella comunicazione di cui al precedente articolo 4, il nominativo e l'ubicazione dell'esercizio congenere che sarà aperto durante il proprio periodo di chiusura.

Tale obbligo non è invece, oggettivamente osservabile - stante la attuale presenza e localizzazione degli esercizi – nelle altre zone di Acquaviva, a Gracciano e a Valiano.

Art. 6

Calendario di apertura degli esercizi

- 1) Il Comune, ricevute tutte le comunicazioni e comunque entro il 30 ottobre di ciascun anno, redige il calendario di apertura degli esercizi di somministrazione e bevande.
- 2) Nel calendario è indicato il nome identificativo dell'esercizio, la sua collocazione, il tipo di servizi offerti e i periodi di apertura e chiusura.
- 3) Il calendario sarà pubblicato nel sito del Comune con la dovuta visibilità, nel sito delle Agenzie di informazione turistica: Strade del Vino, Pro Loco, APT e potrà essere stampato e diffuso con le modalità che saranno annualmente stabilite.

Art. 7

Soggetti esonerati dall'osservanza delle norme

- 1) All'osservanza delle presenti disposizioni non sono tenuti i titolari/gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate all'interno di Autogrill delle Aree di servizio autostradali e presso i distributori di carburante.

Art. 8

Controlli e sanzioni

- 1) Ogni esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico il proprio turno di apertura indicandolo in apposito cartello che dovrà essere esposto in modo ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, nello stesso cartello dovrà essere indicata la data di avvenuta comunicazione al Comune.

- 2) Gli agenti della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza del rispetto della presente disciplina;
- 3) I pubblici esercizi che non osserveranno quanto previsto dalla presente disciplina non saranno inclusi nel materiale informativo e pubblicitario realizzato dal Comune e nel sito Internet;
- 4) Nel caso l'inosservanza delle presenti norme si protragga per più di una annualità verrà applicata la sanzione amministrativa compresa tra € 250 ed € 1.500;
- 5) Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 4) del presente articolo sono impiegate per migliorare e ampliare l'informazione relativa all'offerta del settore.””
- 6) Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica e relativa valutazione alla fine del 1° e 2° anno di applicazione, per apportare eventuali modifiche per gli anni successivi.